

OPERAZIONE 10.1.1**Inerbimento degli impianti arborei.**

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto.
- Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell'ambito della superficie assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell'impegno stesso.

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

Importi e aliquote di sostegno

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 100 €/ha, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline. Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale";
- 11.1.1 "Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica"
- 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica".

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 900 €/ha anno per le colture permanenti specializzate.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE**

TESTO LEGALE**Inerbimento degli impianti arborei****Sottomisura: 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali****Descrizione del tipo di intervento**

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- 10.1.1.1 Mantenimento di un coticco erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto.
- 10.1.1.2 Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell'ambito della superficie assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell'impegno stesso.

“La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014”, articolo 14, che prevede che la variazione sia consentita solo a condizione che:

- a. la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- b. l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- c. il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario.

Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici investite con colture legnose agrarie ricadenti nel territorio regionale.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità)
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola)

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alla baseline, incluse le pratiche ordinarie. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'ordinarietà:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del "greening", ossia con gli adempimenti previsti agli artt. 43 e segg. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, in quanto gli stessi non si applicano per le superfici (arboree) oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione.

Più in dettaglio gli aiuti previsti dalla presente tipologia di operazione non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto:

- la tipologia di operazione non riguarda i seminativi e non remunera la diversificazione colturale su dette superfici;
- la tipologia di operazione non riguarda le superfici a pascolo e non remunera eventuali costi di impianto del pascolo o perdite di reddito sullo stesso;
- la tipologia di operazione non è pertinente con le Aree di interesse ecologico, in quanto le superfici oggetto di premio non costituiscono aree di interesse ecologico, non rientrando in nessuna delle categorie previste dall'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni attuative di cui al DM 18 novembre 2014, articolo 16.

Pertanto non c'è rischio di sovrapposizioni tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

Condizioni di ammissibilità

Dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 1ha;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- aziende con una prevalenza di particelle assoggettata ad impegno con una pendenza media superiore al 10%;

- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 100 €/ha, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline. Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”;
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;
- 11.1.1 “Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica”
- 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”.

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 900 €/ha anno per le colture permanenti specializzate.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

- **CP3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.
 - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- **CP6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
 - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- **CP7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.
 - Difficoltà di superficie/tipologia di coltura.
- **CP8** I beneficiari non rispettano gli impegni.
 - Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
 - Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- **CP9** Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario
 - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **CP15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.
 - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b. Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

- I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

Misure di attenuazione

a. Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

- **CP3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

- **APC4** Miglioramento degli strumenti informatici - Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.
 - **CP6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
 - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
 - **CP7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte - Difformità di superficie/tipologia di coltura.
 - **APC4** Miglioramento degli strumenti informatici. Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.
 - **CP8** I beneficiari non rispettano gli impegni - Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda - Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
 - **APC5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti - Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti - Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.
 - **CP9** Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
 - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
 - **CP15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
 - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
- b. Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

II. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- i. Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline e all'ordinarietà.		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.1					
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agromiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
VEGETAZIONE DI COPERTURA	10.1.1.1 mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto;	Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dalla gestione del cotico erboso tramite le operazioni di sfalcio e trinciatura	Controllo documentale: -presenza delle fatture di acquisto della semente (ad eccezione del reimpiego) -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni effettuate nell'ambito del mantenimento del cotico erboso controllo visivo: -presenza di un cotico erboso sulla superficie oggetto d'impegno controllo informatico: -utilizzo del SIGC da dove si evince la copertura del suolo sulle superfici arboree	1) Non pertinente con la diversificazione culturale: la tipologia di operazione non riguarda i seminativi; 2) Non pertinente con il mantenimento del pascolo, in quanto la tipologia di operazione non riguarda le superfici a pascolo; 3) Non pertinente con le Aree di interesse ecologico, in quanto le superfici oggetto di premio non costituiscono aree di interesse ecologico, non rientrando in nessuna delle categorie previste dall'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni attuative di cui al DM 18 novembre 2014, articolo 16	Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii) del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con colture legnose agrarie si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 •prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; •limitare la diffusione delle infestanti; •mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; •non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrassottigliamento o la sottoutilizzazione Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii) del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con colture legnose agrarie tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.	BCAA 4 – Copertura minima del suolo DM 23-01-2015 – Allegato 1 Superficie arborata, lett. b) Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: •assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; •o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Non pertinenti	Non pertinenti	La pratica consueta non prevede il mantenimento di un cotico erboso permanente né la semina di specie erbacee finalizzate all'inerbimento. Nell'ordinarietà infatti vengono effettuate le lavorazioni del terreno tranne che nel periodo invernale, nel rispetto del divieto di lavorazione della durata di 90 giorni consecutivi compresi tra il 15/9 e il 15/5 dell'anno successivo

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline e all'ordinarietà.	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di intervento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.1					
DISERBO	<p>10.1.1.2 divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila</p> <p>Si: remunerato sono stati dettratti dal premio i risparmi derivanti dal mancato utilizzo dei diserbanti</p>	<p>Controllo documentale: -verifica assenza registrazioni relative all'utilizzo dei diserbanti nei registri aziendali (quaderno di campagna)</p>	<p>Non pertinente con nessuna delle pratiche previste del greening</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>CGO 10 - Prodotti fitosanitari In relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in azienda, gli obblighi di natura tecnica connessi all'impegno sono: •Obblighi validi per tutte le aziende: *disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; *il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; *rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; *presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; *presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); *nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). •Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T*, T, XN): *disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. *disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere: *le informazioni sul prodotto acquistato; *le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.</p>	<p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MIPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Per il controllo delle erbe infestanti nelle colture legnose agrarie, è usualmente previsto il ricorso alle lavorazioni meccaniche nell'interfila, mentre viene effettuato il diserbo sulla fila, con prodotti consentiti</p>	

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si veda all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative.

Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.